



## Guardie giurate autonome, a chi si deve la frittata?

Dedichiamo l'ultimo editoriale del 2019 al fatto dell'anno, la sentenza del TAR dell'Emilia Romagna (n. 118/2018) che, passando inaspettatamente in giudicato, ha confermato la possibilità che le guardie giurate possano essere lavoratori autonomi e non solamente lavoratori dipendenti da istituti di vigilanza.

E' una questione che in apparenza riguarda solo il settore della vigilanza ma che, in realtà, potrebbe impattare sull'intero sistema della sicurezza privata, alla luce del processo di integrazione sempre più spinta tra il mondo dei servizi e quello delle tecnologie.

Diversi sono gli aspetti da analizzare, comprese alcune stranezze.



1. Sul piano strettamente giuridico, la sentenza del TAR dell'Emilia non pare eccezionale. E' stato accolto il ricorso di un privato contro il decreto di diniego della prefettura di Modena alla nomina a guardia giurata come lavoratore autonomo, in quanto il giudice non ha ravvisato alcun motivo ostativo negli artt. 133 e 134 del TU LPS nè, tanto meno, nel diritto costituzionale e in quello comunitario. Non essendo stata impugnata entro i termini dalle controparti, la sentenza è passata in giudicato. Il Ministero dell'Interno ha quindi richiesto un parere al Consiglio di Stato che ha confermato l'applicabilità della sentenza *erga omnes* e, di conseguenza, lo stesso Ministero ha diramato alle Prefetture il 17 ottobre scorso la [circolare n. 14334/10089](#),

2. Sul piano pratico, già tra le righe della circolare traspare la preoccupazione per le conseguenze che potrebbero derivare all'intero sistema della vigilanza privata, a partire dalle incombenze in capo a Prefetture e Questure. Come faranno infatti a rilasciare e controllare le licenze individuali, in potenza a migliaia? Sull'altro versante, come potrà un lavoratore autonomo dotarsi degli strumenti indispensabili per svolgere una qualsiasi attività di vigilanza a favore di altri, a cominciare dalla centrale operativa di supporto? Come provvederà alle sostituzioni di se stesso per riposi, ferie e malattie? Quali garanzie assicurative e patrimoniali potrà offrire ai clienti per le responsabilità contrattuali?

In prima battuta, verrebbe da pensare che le guardie autonome potranno solo offrirsi come turnisti agli istituti di vigilanza che li utilizzeranno *on-demand*, magari a costi inferiori delle guardie dipendenti. Lo si vedrà nel prosieguo.

Appare invece bizzarra l'affermazione, contenuta nella circolare sopra menzionata, che *“La sentenza è stata comunicata alla Prefettura di Modena dopo che erano già trascorsi i termini per la presentazione dell'appello, per cui essa è diventata inoppugnabile.”* Notoriamente, nel diritto amministrativo gli appelli vengono presentati dall'Avvocatura dello Stato alla quale la sentenza del TAR viene notificata, e non dall'organo statale direttamente coinvolto. Essendo piuttosto inverosimile che l'Avvocatura abbia perso il termine dell'appello o che abbia ommesso di informare tempestivamente la prefettura di Modena, sorge il dubbio che sia stata questa a far scadere inutilmente il termine per inerzia o, addirittura, per una consapevole opzione di non presentare appello. Anche se la frittata è ormai fatta, vorremmo sapere:

- è dovuta a colpa o volontà dell'Avvocatura dello Stato, come la circolare sembra voler adombrare?
- oppure è dovuta a colpa o volontà della prefettura di Modena?
- se così fosse, perchè il Ministero cercherebbe di far ricadere la responsabilità su altri organi dello Stato?

Sarebbe apprezzabile che il prefetto Gambacurta, che ha firmato la circolare, chiarisse il motivo reale che ha impedito il ricorso nei termini, per un dovere di trasparenza e di tutela della credibilità di importanti istituzioni del Paese.